SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2008.

Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per il coordinamento della politica economica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dal richiamato art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilità di fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonché i costi di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per gli esperi interni ed esterni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 3, comma 77, che integra l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, aggiungendo il comma 6-*quater*, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano tra l'altro ai componenti dei Nuclei di valutazione nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della citata legge n. 144/1999;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della citata direttiva del 10 settembre 1999, che prevede, per le amministrazioni centrali dello Stato, la collocazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo, qualora le strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione non siano già funzionanti;

Vista la successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'art. 145, della legge finanziaria per il 2001»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007 recante «Istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;

Considerato che detti organismi, in raccordo tra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (ora presso il Ministero dello sviluppo economico), sono chiamati a garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1, comma 1, della legge n. 144/1999, di dover costituire presso il detto Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con lo scopo di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attività di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonché nelle attività di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato;

Considerato che è necessario avvalersi, per la dotazione del costituendo Nucleo, di esperti interni ed esterni con elevata qualificazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

1. È istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito «Nucleo») del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento»), col compito di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attività di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonché nelle attività di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato.

2. Il Nucleo si raccorda con la Rete dei Nuclei di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999.

Art. 2.

Funzioni del Nucleo

1. Il Nucleo svolge le attività di supporto tecnico di cui al precedente art. 1, punto 1, nei seguenti settori prevalenti:

ricerca e innovazione;

infrastrutture e trasporti;

energia;

tutela ambientale;

sviluppo locale e agevolazioni alle imprese;

sanità e politiche sociali;

programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;

finanza e contabilità pubblica.

2. A tal fine, il Nucleo svolge le proprie attività di valutazione, verifica e monitoraggio degli investimenti pubblici integrandosi con la Rete dei Nuclei, favorendo la condivisione di metodologie e pratiche e operando per il conseguimento di un efficace coordinamento con il Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP);

3. Il Nucleo formula un piano di lavoro annuale relativo alle ordinarie attività istituzionali, che viene sottoposto al Capo Dipartimento per la relativa approvazione.

4. In caso di particolare necessità e/o urgenza, il Nucleo può essere chiamato dal Capo Dipartimento ad esprimersi su specifiche questioni non previste nel piano annuale di attività.

Art. 3.

Composizione del Nucleo

1. Il Nucleo opera alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.

2. Il Nucleo è composto da dieci esperti, appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici, anche economici, o esterni all'amministrazione pubblica, con elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori di cui al precedente art. 2, tra i quali è individuato il coordinatore.

3. I membri del Nucleo e il coordinatore sono nominati con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Segretario del CIPE, su proposta del Capo Dipartimento.

4. I membri del Nucleo restano in carica per un periodo di quattro anni, rinnovabile, a decorrere dalla data dell'effettiva presa in servizio.

5. Il Nucleo può articolarsi in gruppi di lavoro intersettoriali su temi specifici.

6. Gli eventuali gruppi di lavoro sono coordinati da un componente del Nucleo. Alle riunioni dei gruppi possono essere invitati esperti e rappresentanti delle amministrazioni, delle associazioni e degli enti interessati.

7. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione è vietata, per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo di valutazione, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti estranei alla pubblica amministrazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del Nucleo di valutazione. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dall'incarico.

8. Tutti i componenti del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, hanno interesse.

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Coordinatore del Nucleo

1. Il Coordinatore del Nucleo svolge i seguenti compiti:

a) presenta al Capo Dipartimento il piano di lavoro annuale di cui al precedente art. 2, punto 3 e riferisce sull'andamento dei lavori, almeno trimestralmente, al Capo Dipartimento;

b) convoca e presiede le riunioni del Nucleo e ne stabilisce la sede e l'ordine del giorno;

c) nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere temporaneamente le sue funzioni, delega in sua vece un componente del Nucleo;

d) assicura il coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro;

e) propone le attività di formazione e aggiornamento per i componenti del Nucleo;

f) ha la rappresentanza esterna del Nucleo;

g) costituisce gli eventuali gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche.

Art. 5.

Segreteria del Nucleo

1. Le funzioni di segreteria del Nucleo sono svolte dal personale del Dipartimento, in numero non superiore a tre unità, con i seguenti compiti:

a) convocazione riunioni;

b) attività di supporto tecnico alle riunioni, compresa la predisposizione di documenti e altro materiale;

c) verbalizzazione delle riunioni;

d) tenuta dell'archivio e del protocollo;

e) procedure di attribuzione compensi e acquisto beni e servizi;

f) procedure di rimborso;

g) collaborazione con il coordinatore per le riunioni del gruppo di lavoro;

h) agevolazione dello scambio di documentazione all'interno del Nucleo e tra il Nucleo e le altre strutture dipartimentali.

Art. 6.

Funzionamento del Nucleo

1. Il Nucleo opera sia unitariamente che per gruppi di lavoro eventualmente formati, di volta in volta, al suo interno per affrontare specifiche tematiche. In ogni caso i risultati delle attività svolte dai gruppi di lavoro vengono attribuiti al Nucleo nel suo complesso.

2. Il Coordinatore, in base al piano di lavoro annuale, assegna specifici incarichi individuali o di gruppo, concordando con i componenti modalità e tempi per l'espletamento dei medesimi.

3. Le attività del Nucleo si concludono, di norma, con appositi rapporti individuali o di gruppo e/o con specifici pareri inviati al Capo Dipartimento. I rapporti di valutazione prevedono un giudizio finale.

4. Di ogni riunione viene redatto un resoconto sintetico, che è classificato e archiviato a cura della segreteria e messo a disposizione dei componenti per la consultazione.

7. Nel caso di specifici pareri in cui il Nucleo debba esprimersi attraverso votazione, il voto si intende valido se espresso dalla maggioranza dei componenti presenti alla riunione regolarmente convocata.

Art. 7.

Trattamento economico e di missione

1. Con successivo decreto del Sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, sono determinati gli emolumenti spettanti ai componenti interni ed esterni del Nucleo, da corrispondere dalla data di effettiva presa in servizio.

2. Ai componenti esterni del Nucleo potrà essere corrisposto un compenso correlato all'impegno lavorativo e alla qualificazione professionale entro i limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, come modificata e integrata dalla successiva direttiva del 24 aprile 2001 richiamata in premessa.

3. Alla revisione dei criteri di determinazione dei trattamenti economici di cui al presente decreto si può provvedere con cadenza quadriennale.

4. Ai componenti del Nucleo sarà corrisposto il rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate dal Coordinatore e debitamente documentate. Ai membri del Nucleo è attribuito il trattamento di missione dei dirigenti di seconda fascia.

Art. 8.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse annualmente ripartite dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché ai sensi e per le finalità di cui all'art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 15

09A04191

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3755).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, ed il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate nelle zone colpite;

Vista la nota del 9 aprile 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Viste le richieste formulate dal Ministero dell'interno e dalla regione Abruzzo;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila in qualità di soggetto attuatore con funzioni vicarie.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissario delegato può individuare uno o più soggetti attuatori a cui affidare settori di intervento sulla base di apposite direttive allo scopo impartite.

3. Agli articoli 6 e 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 le parole «Commissario delegato» sono sostituite dalle parole «Capo del Dipartimento della protezione civile».

4. All'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 il periodo «inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa» è soppresso.

Art. 2.

1. L'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 — 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifiche finalizzate al superamento dell'emergenza. Ai predetti professionisti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza».

Art. 3.

1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato» è sostituito dal seguente «Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono».

2. Il comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente: «2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Presidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti risorse finanziarie».

3. Il comma 3 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente: «3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione».

Art. 4.

1. All'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Le predette risorse sono trasferite su apposita contabilità speciale con intestazione al Commissario delegato» è sostituito dal seguente «Le predette risorse finanziarie hanno autonoma evidenza nell'ambito del bilancio del Dipartimento della protezione civile».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto il seguente comma: «2. Per la realizzazione degli interventi affidati alla Regione Abruzzo, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale in favore del Presidente della regione Abruzzo».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto il seguente: «Art.16 — 1. Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga al contingente indicato dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unità».

Art. 6.

1. I pagamenti relativi alle risorse finanziarie affluite sui conti correnti bancari o postali fruttiferi, di cui all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sui predetti conti. Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dai predetti conti e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi effettuati. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti dei predetti conti sono resi pubblici attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione civile.

Art. 7.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila provvede, in qualità di soggetto attuatore, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Provincia dell'Aquila è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonché alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Con appositi decreti il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad individuare gli eventuali comuni, non ricompresi tra quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3574 del 9 aprile 2009 nei quali si siano prodotti danni tali da giustificare l'applicazione anche di parte delle disposizioni di cui alla medesima ordinanza per risolvere specifiche e comprovate situazioni di grave danno agli interessi primari della popolazione.

Art. 9.

1. Al fine di garantire la massima funzionalità ed efficienza delle attività connesse alla realizzazione degli interventi indifferibili su beni pubblici, le iniziative previste dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono poste in essere in collaborazione con il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

Art. 10.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale delle attività di emergenza, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinquanta unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile può essere impiegato in attività di protezione civile in sede ovvero nei territori interessati dall'emergenza. Al predetto personale è attribuita una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo del dipartimento. Al medesimo personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in sede, per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, è attribuita una speciale indennità operativa omnicomprensiva forfetariamente parametrata su base mensile al 20% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego.

4. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 1, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. Al fine di assicurare la complessiva funzionalità del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il citato Dipartimento, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In relazione alle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, la presente disposizione si applica anche al personale, delle predette Amministrazioni, già in servizio presso il Dipartimento.

6. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale assegnato al dispositivo di sicurezza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando o corrispondenti, quale che sia il titolo originario del comando o della messa a disposizione, può essere impiegato anche per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo.

8. Il personale titolare di contratto a tempo determinato presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nonché il personale titolare di contratto a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa impiegato nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n.3489, di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, e di cui all'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2004, n. 3350, ove specificamente individuato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dovrà prestare servizio anche presso il Dipartimento della Protezione Civile, sede di Roma, ovvero presso i Comuni interessati dallo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, in relazione alle sopravvenute esigenze istituzionali determinate dai contesti emergenziali in corso nella Regione Abruzzo. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle Strutture di provenienza ad eccezione dell'eventuale trattamento economico accessorio che è corrisposto, relativamente ai giorni di effettivo impiego presso il Dipartimento della protezione civile, nella stessa misura del personale che presta servizio presso il Dipartimento medesimo. La durata dei contratti a tempo determinato di cui al presente comma, nonché quella dei contratti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile è prorogata fino al termine dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

9. Il personale del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, può essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, ove non diversamente disciplinato, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 11.

1. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopo il comma 2 del predetto articolo 5 è aggiunto il seguente comma «2-*bis*. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attività emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale è corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo».

2. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze della regione Abruzzo connesse all'espletamento, anche in sede locale delle attività di emergenza, la medesima Regione è autorizzata ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per l'espletamento delle attività tecnico scientifiche da porre in essere per il superamento dell'emergenza, la regione Abruzzo è autorizzata ad avvalersi della collaborazione degli ordini professionali regionali.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo.

5. All'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 dopo le parole «delle Regioni» sono aggiunte le parole «e degli Enti locali».

Art. 12.

1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate è attribuito alla Fondazione Eucentre il contributo straordinario di euro 300.000,00. Per l'utilizzo di tale contributo la Fondazione tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute.

Art. 13.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, è sostituito dal seguente: «1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelli dell'Area I dell'Amministrazione Civile dell'interno, direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto Intervento, impiegato nell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009. Al sopra citato personale comandato fuori sede, è corrisposto, ove previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è corrisposta, altresì, in relazione al servizio svolto, l'indennità di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile».

2. Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell'emergenza, è autorizzata la spesa per la gestione, l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché per gli oneri necessari per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioni individuali del personale e per i richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

3. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è, altresì, autorizzato ad attuare con urgenza un programma di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento del Ministero dell'Interno impiegati nelle zone terremotate per fornire strutture per l'assistenza continua alla popolazione, in base a specifici programmi da sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario delegato anche al fine di assicurare la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della presente ordinanza.

4. Per i contratti per lavori, servizi e forniture necessari per gli interventi di emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni di materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione avvalendosi, all'uopo, delle procedure di affidamento originariamente espletate per l'acquisizione dei predetti materiali, con oneri stimati in complessivi 20 milioni di euro.

6. In favore del personale direttamente impegnato nella sala operativa del Ministero dell'interno risultante dall'ordine di servizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

Art. 14.

1. In relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamente inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la medesima società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 15.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A04507

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 febbraio 2009.

Modifica dei PP.DG. 18 maggio 2007, 5 maggio 2008 e 4 novembre 2008 di iscrizione al n. 8 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della società «Concilia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 27 gennaio 2009 prot. DAG 04/02/2009 0017187.E con la quale il rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963, in qualità di legale rappresentante della società «Concilia S.r.l.» ha comunicato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004, le seguenti vicende modificative dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione: dal 26 gennaio 2009 la società risulta composta soltanto dai soci Alessandro Bruni, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, Katia Mascia, nata a Benevento il 5 giugno 1974, Ivana Giorni, nata a Viterbo il 19 agosto 1947 e Angelo Bruni, nato a Viterbo il 15 agosto 1942;

Dalla stessa data non fanno più parte della società Concilia S.r.l. i signori: Giuliana Poleggi, nata a Viterbo il 28 luglio 1973 e Francesco Verini, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1964;

Visto i PP.DG. 18 maggio 2007, 5 maggio 2008 e 4 novembre 2008, con i quali la società «Concilia S.r.l.», con sede legale in Roma, via Archimede n. 191, C.F. e P. IVA 02825340546 è stata iscritta, dalla data del 18 maggio 2007, al n. 8 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto che nel PDG 4 novembre 2008, tra i conciliatori inseriti nell'elenco previsto dall'art. 3, comma 4, lett. a)i e b)i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, risulta che l'avv. Moreschini Paola, nata a Viterbo il 25 ottobre 1963, per errore materiale è stata erroneamente indicata quale Moreschi Paola;

Atteso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DDM numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 18 maggio 2007, 5 maggio 2008 e 4 novembre 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Concilia S.r.l.», sita in Roma, via Archimede n. 191, C.F. e P. IVA 02825340546, limitatamente all'elenco dei soci.

Dalla data 26 gennaio 2009 la società risulta composta soltanto dai soci: Alessandro Bruni, nato a Viterbo, il 13 ottobre 1973, Katia Mascia, nata a Benevento, il 5 gennaio 1974, Ivana Giorni, nata a Viterbo, il 19 agosto 1947 e Angelo Bruni, nato a Viterbo, il 15 agosto 1942.

Dalla stessa data, non fanno più parte della società Concilia S.r.l,. i signori: Giuliana Poleggi, nata a Viterbo, il 28 luglio 1973 e Francesco Verini, nato a L'Aquila, il 22 gennaio 1964;

La rettifica del PDG 4 novembre 2008, limitatamente al cognome del conciliatore avv. Moreschi Paola, nata a Viterbo il 25 ottobre 1963, che deve intendersi Moreschini.

Resta ferma l'iscrizione al n. 8 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A04178

DECRETO 24 febbraio 2009.

Modifica del P.D.G. 15 febbraio 2008 di iscrizione al n. 10 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione», in Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze del 19 gennaio 2009, prot. DAG 26/01/2009.0011573.E e 10 febbraio 2009, prot. DAG. 18/02/2009.0024552.E con le quali rispettivamente il dott. Federico Vecchioni, nato a Padova, il 23 maggio 1967 e il dott. Giovanni Lamioni, nato a Roccalbegna (Grosseto), il 18 giugno 1963, avvicendatisi nella qualità di presidente e legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Grosseto, hanno chiesto l'inserimento di ulteriori 12 conciliatori;

Vista l'istanza 10 febbraio 2009, prot. DAG.18/02/2009.0024552.E con la quale è stato comunicato che, con provvedimento consiliare n. 1 del 6 febbraio 2009 è stato nominato il nuovo presidente della C.C.I.A.A. di Grosseto, dott. Giovanni Lamioni, nato a

Roccalbegna (Grosseto) il 18 giugno 1963, avvicendandosi al dott. Federico Vecchioni, nato a Padova il 23 maggio 1967;

Visto il PDG 7 giugno 2007 d'iscrizione al n. 10 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Grosseto, con sede legale in Grosseto, via Cairoli n. 10, C.F. 8000910531 e P.I. 00236540530, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i seguenti conciliatori:

avv. Andreozzi Rosanna, nata a Grosseto, il 12 agosto 1963,

dott. Chelini Simone, nato a Casteldelpiano (Grossto), il 20 ottobre 1967,

dott.ssa Ciolfi Cristina, nata a Grosseto, l'11 marzo 1963,

dott. Ciurli Simone, nato a Livorno, il 24 luglio 1972,

avv. Ghisolfi Anna, nata a Pavia, il 25 marzo 1971,

dott. Matteucci Giovanni, nato a Roma, il 16 marzo 1949,

dott.ssa Mazzolai Maria Cristina, nata a Grosseto, il 6 luglio 1956,

avv. Nicosia Giuseppe, nato ad Agrigento, il 14 luglio 1959,

avv. Spagnoli Manuela, nata a Macerata, l'11 novembre 1956,

avv. Tilli Benedetta, nata a Pisa, il 18 luglio 1978,

dott.ssa Veglianti Francesca, nata a Piombino, il 23 gennaio 1973,

dott.ssa Veglianti Maria, nata a Orbetello (Grosseto), il 10 gennaio 1966;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 15 febbraio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Grosseto, con sede legale in Grosseto, via Cairoli n. 10, C.F. 8000910531 e P.I. 00236540530, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione», limitatamente al legale rappresentante e al numero dei conciliatori.

Dalla data del 6 febbraio 2009 il legale rappresentante dell'organismo non autonomo denominato «Camera arbitrale e di conciliazione» è il nuovo presidente della C.C.I.A.A. di Grosseto: dott. Giovanni Lamioni, nato a Roccalbegna (Grosseto) il 18 giugno 1963.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lett. *a)*i e *b)*i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di dodici ulteriori unità:

avv. Andreozzi Rosanna, nata a Grosseto, il 12 agosto 1963; dott. Chelini Simone, nato a Casteldelpiano (Grosseto), il 20 ottobre 1967; dott.ssa Ciolfi Cristina, nata a Grosseto, l'11 marzo 1963; dott. Ciurli Simone, nato a Livorno, il 24 luglio 1972; avv. Ghisolfi Anna, nata a Pavia, il 25 marzo 1971; dott. Matteucci Giovanni, nato a Roma, il 16 marzo 1949; dott.ssa Mazzolai Maria Cristina, nata a Grosseto, il 6 luglio 1956; avv. Nicosia Giuseppe, nato ad Agrigento, il 14 luglio 1959; avv. Spagnoli Manuela, nata a Macerata, l'11 novembre 1956; avv. Tilli Benedetta, nata a Pisa, il 18 luglio 1978; dott. ssa Veglianti Francesca, nata a Piombino, il 23 gennaio 1973; dott.ssa Veglianti Maria, nata a Orbetello (Grosseto), il 10 gennaio 1966.

Resta ferma l'iscrizione al n. 10 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 24 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A04179

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria del Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle aziende municipalizzate del gas (COMUGAS).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 che ha prorogato la suddetta convenzione fino al 30 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle aziende municipalizzate del gas - COMUGAS;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di liquidazione di € 620.677,43;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Comitato di coordinamento tra le casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia - COMUGAS, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 620.677,43, che è stato già versato sul conto Entrate, Capo X - Capitolo 2368, del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE TRA LE CASSE MUTUE AZIENDALI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS - COMUGAS -

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo alle consegne	€ 346.381,39	**Avanzo finale di liquidazione (1)**	**€ 620.677,43**
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 274.296,04		
TOTALE	**€ 620.677,43**	**TOTALE**	**€ 620.677,43**

(1) L'avanzo finale di liquidazione di € 620.677,43 è stato già versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE TRA LE CASSE MUTUE AZIENDALI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS - COMUGAS -

Conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 26.947,07	Sopravvenienze attive	€ 326.682,63
		Insussistenze di passività	€ 24.886,54
Insussistenze di attività	€ 50.326,06		
TOTALE COSTI	**€ 77.273,13**	**TOTALE RICAVI**	**€ 351.569,17**
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	**€ 620.677,43**	**AVANZO ALLE CONSEGNE**	**€ 346.381,39**
TOTALE	**€ 697.950,56**	**TOTALE**	**€ 697.950,56**

09A04162

DECRETO 2 aprile 2009.

Modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni concernenti la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto, in particolare, il comma 6 del medesimo art. 63-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede che le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 45, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2008;

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede, per gli anni finanziari 2006 e 2007, l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in seguito CONI) a norma di legge;

Visto l'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2007;

Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno finanziario 2006;

Visto l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 giugno 2008, n. 128, recante determinazione delle modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 giugno 2008, n. 128, recante modalità di ammissione al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti, di determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, di definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme rendicontate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 giugno 2007, n. 127, recante determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 aprile 2006, n. 80, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 gennaio 2006, n. 22, recante definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza;

Considerata la necessità di disciplinare, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, le modalità di ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo particolari modalità di accesso, controllo e rendicontazione, e limitando la fruizione del beneficio alle sole associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti

1. Al fine di sostenere la funzione sociale ed educativa dello sport, possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 2.

Modalità di accesso per l'anno finanziario 2009

1. Per l'anno finanziario 2009 le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, entro il 20 aprile 2009, a pena di decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

2. Il modulo della predetta domanda di iscrizione prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:

a) denominazione, sede legale e codice fiscale dell'ente;

b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

d) l'affiliazione ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal comma 2, vengono inseriti nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dall'Agenzia delle entrate.

4. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009. Eventuali errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro il 5 maggio 2009 dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede, entro il 10 maggio 2009, alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, di una versione aggiornata dell'elenco. Copia dell'elenco è trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al comma 8.

5. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4, terzo periodo, spediscono, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto.

6. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno finanziario 2009.

7. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 1 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8. L'Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 5 procede, entro il 31 dicembre 2009, ai controlli circa la veridicità di tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e l'elenco dei soggetti esclusi sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2010.

9. Entro la data del 31 marzo 2010 l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 5 e 6, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dall'art. 1.

Art. 3.

Obbligo di rendicontazione delle somme

1. Tutti i soggetti destinatari delle somme relative agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009 redigono, entro un anno dalla ricezione delle stesse, un apposito e separato rendiconto nel quale è rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite ed

una relazione che illustri in maniera dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonché le attività di interesse sociale effettivamente svolte, di cui all'art. 1.

Art. 4.

Controlli sui rendiconti

1. Il controllo sui rendiconti, di cui all'art. 3, verrà effettuato secondo le modalità previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

Modalità di accesso per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008

1. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per l'anno finanziario 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti di volontariato di cui all'art. 1, comma 337, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserite nell'elenco dei soggetti esclusi pubblicato dall'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007, e successivamente ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2006, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prodotto, per l'anno finanziario 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 1234, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, al fine dell'effettiva ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2007, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi sessanta giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.

3. Al fine dell'ammissione al riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno finanziario 2008, le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco redatto dal CONI ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviano, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato D che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'Ufficio del CONI provvede, entro i successivi centoventi giorni, al controllo delle autocertificazioni ricevute adottando i relativi provvedimenti e trasmette l'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle entrate per la pubblicazione e per i successivi adempimenti.

4. Le eventuali dichiarazioni sostitutive già trasmesse dai soggetti individuati nei precedenti commi 1 e 2, ai fini della fruizione del beneficio del cinque per mille, sono improduttive di effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO *A*

Cinque per mille esercizio finanziario 2009 – Associazioni sportive dilettantistiche

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

Il/la sottoscritto/a……………………………………………….., nato/a a …………………..…..………………………

prov. ………………………… il …………………………, Codice fiscale ..………………..………………………...……,

nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente denominato …………………………………………………

avente sede in .... prov. …………………… alla via /Piazza………………………….. n. …,

Codice fiscale ………………………………………………….,

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale di cui all'articolo 63-bis, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112:

- che l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- che l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n. ……..….;
- che l'associazione è affiliata al seguente ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: ……………………………………………………………;
- che nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
- che l'associazione svolge in via prevalente:
  - attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; ☐
  - attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; ☐
  - attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. ☐

Luogo e data…………………………… Firma …………………………………

Allega copia del documento di riconoscimento

ALLEGATO *B*

Cinque per mille esercizio finanziario 2006 – Associazioni sportive dilettantistiche

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

Il/la sottoscritto/a………………………………….………….. nato/a a ……………….…...…………………………

prov. ……………………….. il ………………………., Codice fiscale ..…………….…………………………..……..,

nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente denominato …………………………………………………

avente sede in .... prov. …………………… alla via /Piazza………………………….. n. …,

Codice fiscale …………………………………………………., presente nell'elenco degli enti del volontariato di

cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006.

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto ministeriale di cui all'articolo 63-bis, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112:

- che l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- che l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n. ……..…;
- che l'associazione è affiliata al seguente ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: ………………………………………………………………;
- che nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
- che l'associazione svolge in via prevalente:
  - attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; ☐
  - attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; ☐
  - attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. ☐

Luogo e data…………………………… Firma………………………………

Allega copia del documento di riconoscimento

ALLEGATO *C*

Cinque per mille esercizio finanziario 2007 – Associazioni sportive dilettantistiche

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

Il/la sottoscritto/a……………………………………………….. nato/a a ………………..……………………………

prov. ……………………… il ………………………., Codice fiscale ..………………..…………………………..……..,

nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente denominato …………………………………………………

avente sede in .... prov. …………………… alla via /Piazza………………………….. n. …,

Codice fiscale ………………………………………………., presente nell'elenco degli enti del volontariato di

cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007.

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale di cui all'articolo 63-bis, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112:

- che l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- che l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n. ……..…;
- che l'associazione è affiliata al seguente ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: ……………………………………………………………;
- che nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
- che l'associazione svolge in via prevalente:
  - attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; ☐
  - attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; ☐
  - attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. ☐

Luogo e data…………………………… Firma………………………………

Allega copia del documento di riconoscimento

ALLEGATO *D*

Cinque per mille esercizio finanziario 2008 – Associazioni sportive dilettantistiche

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

Il/la sottoscritto/a……………………………………..………….., nato/a a …………………..…...…………………………

prov. ………………………… il ………………………., Codice fiscale ..………………..…………………………..……..,

nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente denominato ………………………………………………….

avente sede in .... prov. …………………… alla via /Piazza………………………….. n. …,

Codice fiscale ………………………………………………., presente nell'elenco del CONI redatto dal CONI

ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008,

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto ministeriale di cui all'articolo 63-bis, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112:

- che l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- che l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n. ……..…;
- che l'associazione è affiliata al seguente ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: ………………………………………………………………;
- che nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
- che l'associazione svolge in via prevalente:
    - attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; ☐
    - attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; ☐
    - attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. ☐

Luogo e data…………………………… Firma………………………………

Allega copia del documento di riconoscimento

09A04252

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2009.

Individuazione delle autorità e degli enti che provvedono alla diffusione dell'informazione preventiva della popolazione per i casi di emergenza radiologica.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PER LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 134, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni ove si prevede che con decreto vengono individuati le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell'informazione preventiva come individuata nel disposto di cui all'articolo 130 del citato decreto legislativo;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401;

Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Sentiti i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione università e ricerca;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla diffusione dell'informazione preventiva alla popolazione che rischia di essere interessata da un'emergenza radiologica, connessa a eventi oggetto di pianificazione nazionale d'emergenza, provvede il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità operative stabilite nell'art. 2.

2. Alla diffusione dell'informazione preventiva alla popolazione che rischia di essere interessata da un'emergenza radiologica connessa a eventi oggetto di pianificazione locale, provvedono i prefetti, secondo le modalità operative stabilite nell'art. 2.

Art. 2.

1. Le modalità operative di diffusione della informazione preventiva sono stabilite in appositi piani di informazione, predisposti nell'ambito dei piani di intervento previsti dal capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente di cui all'articolo 133 del predetto decreto legislativo.

Art. 3.

1. Il piano di informazione preventiva predisposto nell'ambito del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 230 del 1995 e successive modificazioni, può prevedere, in funzione delle specifiche modalità operative e dei destinatari dell'informazione stessa, il concorso alla diffusione dell'informazione da parte delle amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome, nonché delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui alla legge 24 febbraio 1992. n. 225.

2. I piani di informazione preventiva predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 116 e degli analoghi piani di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni, nonché nell'ambito dei piani di intervento di cui all'articolo 115-*ter* del medesimo decreto legislativo, prevedono, in funzione delle specifiche modalità operative e dei destinatari dell'informazione stessa, il concorso alla diffusione dell'informazione da parte delle Regioni, delle Province, degli organi locali del Servizio Sanitario Nazionale, dei sindaci.

3. Nell'ambito dei rispettivi compiti, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i prefetti possono richiedere la consulenza della Commissione permanente di cui all'articolo 133 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4.

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il capo del Dipartimento della Protezione civile
BERTOLASO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167

09A04190

DECRETO 10 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Pavol Ondrus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza con la quale il sig. Pavol Ondrus, cittadino slovacco, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bakalar - Fyzioterapia», al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 21 ottobre 2008, che, valutato il titolo di cui il richiedente è in possesso, ha espresso parere favorevole al riconoscimento;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Slovacchia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Bakalar - Fyzioterapia», rilasciato il 28 agosto 2007 presso la «Univerzita Komenského v Bratislave» con sede a Bratislava (Slovacchia) dal sig. Pavol Ondrus, nato a Trnava (Slovacchia) il 23 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04187

DECRETO 23 marzo 2009.

Nomina di un componente del Comitato provinciale INPS di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 1142 del 30 novembre 2005 che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Vicenza;

Vista la nota del 10 luglio 2008 con la quale il CNA di Vicenza designa il sig. Valentino Cattelan, quale componente dell'organo collegiale sopra indicato, commissione speciale per gli artigiani, in sostituzione del sig. Rossano Braga;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Valentino Cattelan è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Vicenza, commissione speciale per gli artigiani, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Rossano Braga.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 23 marzo 2009

Il direttore ad interim*:* LEONARDI

09A04171

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Brioschi Carmelina, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Brioschi Carmelina, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Hairdressing Academy di Modesto Mario & C. S.n.c. in Atripalda (Avellino), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Brioschi Carmelina, cittadina italiana, nata ad Atripalda (Avellino) in data 31 marzo 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04170

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Patriciello Francesco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Patriciello Francesco, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Astra Moda Ricerca e Formazione S.a.s. di Purificato Ottavia in Afragola (Napoli), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimen-

to aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Patriciello Francesco, cittadino italiano, nato a Napoli in data 1° ottobre 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04169

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Storozhenko Vita, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Storozhenko Vita, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo denominato «Atestat» n. 14540, conseguito presso la Scuola professionale di Zaporizhzhya (Ucraina) della Direzione regionale per i servizi alla popolazione di Zaporizhzhya per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Storozhenko Vita, cittadina italiana, nata a Gotnya (Russia) in data 4 luglio 1965, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04168

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrache Liliana Andreea, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Dumitrache Liliana Andreea, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma professionale per parrucchiera

conseguito presso la Scuola professionale «Grupul Scolar Industrial Ion Banescu», località Mangalia, distretto Constanta (Romania) della durata di 1800 ore, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Dumitrache Liliana Andreea, cittadina rumena, nata a Costanta (Romania) il 12 marzo 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04167

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Arrouch Mohamed, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Arrouch Mohamed, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di formazione della Scuola privata d'acconciatura uomo-donna, legalmente riconosciuta «Wissam Eddine» di Fes (Marocco) per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, sia in Marocco che in Italia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA - Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Arrouch Mohamed, cittadino marocchino, nato a Oulad Moussa (Marocco) il giorno 11 maggio 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04166

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Leone, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Barbara Leone, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato di parrucchiera per donna, conseguito presso la Scuola professionale del Cantone di Zurigo per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009 che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Barbara Leone, cittadina italiana, nata a Zurigo (Svizzera) il 28 maggio 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04165

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Gian Luigi Bille, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Gian Luigi Bille, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma NVQ (II livello) - City & Guilds, conseguito presso la Scuola «Vidal Sassoon» di Londra, della durata di 1500 ore unitamente all'esperienza professionale maturata per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto il titolo dell' interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Gian Luigi Bille, cittadino italiano, nato a Malo (Vicenza) il 20 febbraio 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04164

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Dapp Christophe, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Dapp Christophe, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Certificat d'Aptitude Professionnelle - C.A.P. - Coiffure Option C: Mixte» e del «Brevet Professionnel Coiffure Option - Dames», entrambi conseguiti presso l'Acadèmie de Strasbourg (Francia), rispettivamente nel 1986 e nel 1988, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessato idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, in Francia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA - Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Dapp Christophe, cittadino francese, nato a Haguenau (Francia) il giorno 11 gennaio 1969, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04163

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Roberta Scarcella, delle qualifiche professionali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea prof. ssa Roberta Scarcella;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana in «Lingue e letterature straniere - lettere» al grado Académico de Licenciada, concesso in data 4 luglio 2008 dal Ministerio De Educación Politica Social Y Deporte in Spagna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Lingue e Letterature straniere - Lettere» conseguita presso l'Università degli studi di Catania in data 21 marzo 2006;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2007/2008 presso l'Universitat De Valencia (Spagna), posseduto dalla prof.ssa Roberta Scarcella, cittadina italiana nata a Messina il 27 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Inglese» e «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04174

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Michele Dos Santos Nunes Das Neves, delle qualifiche professionali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2004, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla signora Michele Dos Santos Nunes Das Neves;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 18 giugno 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni, e al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 10227 del 12 ottobre 2007, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 22 gennaio 2009 - prot. n. 178 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Curso de Pedagogia - Licemciatura Plena rilasciato in data 30 marzo 2002 dalla Universidade do Estado da Bahia di Salvador (Brasile);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Licenciada em Pedagogia - Habilitação em Educação Básica» conferito l'8 ottobre 2004 dall'Universidade do Estado da Bahia (Brasile), posseduto dalla cittadina brasiliana Dos Santos Nunes Das Neves Michele nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 26 aprile 1980, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

2. L'esercizio in Italia della professione docente di cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04177

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Natalia Yrievna Tchaptchouk, delle qualifiche professionali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2004, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Natalia Yrievna Tchaptchouk;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il certificato di laurea in «Lingue e letterature straniere – indirizzo Lingue, Letterature e Culture moderne» conseguita il 28 aprile 2005 presso l'Università degli studi di Firenze;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione della competenza linguistica, in quanto in possesso di laurea italiana «in Lingue e letterature straniere - indirizzo Lingue, Letterature e Culture moderne»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 29 gennaio 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, «Diploma di laurea DVS 0650277, in Linguistica: professore di lingua francese, con specializzazione in linguistica e comunicazione interculturale» conseguito il 29 giugno 2000 presso l'Università statale linguistica di Mosca (Federazione Russa), posseduto dalla cittadina italiana Natalia Yrievna Tchaptchouk, nata a Zheleznodorozhnyi (Russia) il 30 dicembre 1972, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04176

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per le DOC «Alezio», «Matino», «Nardò», «Galatina», «Copertino», «Leverano» e «Salice Salentino».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga

il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alezio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Matino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Nardò» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Galatina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Copertino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Leverano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salice Salentino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 370/ALI del 31 luglio 2008 del Settore Alimentazione della regione Puglia con le quali veniva individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 14 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e del rappresentante della regione Puglia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, e il parere favorevole espresso dalla regione Puglia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 14 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, con sede in Lecce, viale Gallipoli, 39, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Alezio», «Matino», «Nardò», «Galatina», «Copertino», «Leverano» e «Salice Salentino», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura, competenti per i territori di produzione, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04160

DECRETO 18 marzo 2009.

Autorizzazione dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana per la DOC «Lugana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lugana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Lugana»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana con sede in Sirmione (Brescia), Via G. Marconi, 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Lugana», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario di tutela dei vini Lugana autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità

ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'articolo 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04159

DECRETO 18 marzo 2009.

Autorizzazione dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio vino Chianti Classico per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio vino Chianti Classico l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio vino Chianti Classico l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio vino Chianti Classico, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio vino Chianti Classico sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vino Chianti Classico e il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vino Chianti Classico istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vino Chianti Classico con sede in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti, 155, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo Chianti Classico», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio vino Chianti Classico autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le provincie ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami

analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04157

DECRETO 19 marzo 2009.

Autorizzazione dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio di tutela Moscato di Scanzo per la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela Moscato di Scanzo l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la nota presentata dal Consorzio di tutela Moscato di Scanzo, il 15 ottobre 2008 e la successiva corrispondenza interlocutoria, depositata agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio di tutela Moscato di Scanzo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela Moscato di Scanzo e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela Moscato di Scanzo istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela Moscato di Scanzo con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia, 33/C è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela Moscato di Scanzo autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04158

DECRETO 27 marzo 2009.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2008 «Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 17 aprile 2008;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

REGIONE ABRUZZO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	De Berardinis Consalvo Maria Luisa	Montenero di Bisaccia (CB)	20/08/1971
2	Del Ponte Rosanna	Rosciano (PE)	12/05/1968
3	Del Re Paolo	Pescara	27/01/1965
4	Di Marco Carlo	Arsita (TE)	19/02/1966
5	Mancini Aurelio	Cugnoli (PE)	21/10/1956
6	Massimi Giuseppe	Ortucchio (AQ)	22/04/1929
7	Micheletti Rocco	Pescara	16/08/1947
8	Petrucci Arianna	Montecreto (MO)	06/12/1966
9	Salvatorelli Federico	Penne (PE)	18/02/1982
10	Savignano Matteo	Penne (PE)	27/09/1984
11	Sbaraglia Mario	Torrevecchia T. (CH)	07/05/1961
12	Scagliuso Angela Maria	Putignano (BA)	16/08/1963
13	Speranza Enio	Rosciano (PE)	31/08/1965
14	Stanislao Liberatore	Pescara	14/09/1966
15	Tatasciore Franco	Ortona (CH)	02/02/1963
16	Tonini Eleonora	Roma	11/01/1978
17	Valloreo Domenico	Pescara	13/03/1966

REGIONE BASILICATA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Dal Sasso Gianfranco	Asiago (VI)	15/05/1949
2	D'Alessandro Antonella, Giusy	Tricarico (MT)	02/09/1987
3	D'Alessandro Francesco	Pisticci (MT)	22/07/1959
4	D'Alessandro Nicola	Matera (MT)	23/11/1980
5	Laino Vincenzo	Bernalda (MT)	03/04/1956
6	Romeo Anna Maria	Matera (MT)	09/11/1960

REGIONE CALABRIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Alcaro Vincenzo	Catanzaro	16/09/1953
2	Perrone Maurizio	Catanzaro	28/12/1959
3	Votta Mariantonietta	Macerata	11/11/1971

REGIONE CAMPANIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Camanzo Filomena	Napoli	30/09/1962
2	D'Ambrosio Marino	Avellino	03/10/1985
3	Della Valle Ettore	Rapino (CH)	18/03/1955
4	Dell'Orto Polidoro	Oliveto Citra (SA)	26/08/1964
5	Di Meo Fabio	Palermo	14/08/1979
6	Farina Federica	Caserta	01/02/1984
7	Iacone Carlo	Napoli	04/05/1943
8	Mambuca Antonio	Salerno	04/04/1963
9	Marzuillo Umberto	Caserta	12/01/1971
10	Naimoli Mariacristina	Campagna (SA)	11/12/1968
11	Rossetti Antonio	Caserta	26/07/1971
12	Sparano Francesco	Caserta	01/06/1955
13	Sparano Giovanni	Caserta	13/12/1984
14	Zimbardi Giuseppe	Napoli	13/09/1958

REGIONE LAZIO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Aquino Giovanni	San Felice Circeo (LT)	30/04/1959
2	Carluccio Pasquale	Senise (PZ)	12/02/1937
3	Cazzetta Feliciano	Palmariggi (LE)	01/04/1971
4	Ciaccasassi Alessio	Roma	02/07/1977
5	Ciolli Alberto	Roma	15/12/1965
6	De Meis Franco	Cave (RM)	20/02/1955
7	De Sanctis Luigi	Frascati (RM)	28/06/1958
8	De Santis Diana	Viterbo	21/12/1957
9	Di Bartolomeo Nunziato Giovanni	Lama dei Peligni (CH)	23/04/1954
10	Di Franza Nicola	Latina	15/03/1957
11	Di Giulio Lamberto	Fara in Sabina (RI)	02/09/1971
12	Di Noia Nicola	Taranto	17/07/1973
13	Ferra Mauro	Gioi (SA)	07/12/1954
14	Ferracci Beatrice	Viterbo	03/08/1957
15	Ficaccio Marina	Sezze (LT)	17/06/1958
16	Fora Franco	Cellere (VT)	03/02/1957
17	Forestale Sebastiano	Noto (SR)	30/01/1959
18	Gianfelice Luigino	Sonnino (LT)	23/04/1948
19	Gioia M. Rosaria	Roma	18/11/1963
20	Griscioli Massimo	Roma	17/07/1973
21	Iannotta Giuseppe	Santa Maria Capuavetere (LT)	21/09/1942
22	Latili Paolo	Frascati (RM)	28/06/1962
23	Lucchetti Sabrina	Roma	30/11/1963
24	Mancini Enrico	Roma	10/12/1959
25	Manni Armando	Roma	06/11/1955
26	Marcoaldi Sergio	Tarquinia (VT)	01/07/1980
27	Marzoli Alessandro	Viterbo	28/05/1943
28	Matarazzo Di Licosa Adriano	Napoli	06/03/1949
29	Mazzi Mirella	Ischia di Castro (VT)	14/01/1967
30	Mezzabarba Stefania	Viterbo	10/07/1980
31	Migniani Luigi	Viterbo	05/07/1980
32	Montone Patrizia	Roma	23/09/1954
33	Moscatelli Monia	Orbetello (GR)	03/08/1974
34	Olivieri Annamaria	Vitorchiano (VT)	16/02/1961
35	Olivieri Gregorio Mario	Corato (BA)	06/02/1959
36	Onano Massimiliano	Roma	03/03/1966
37	Paganini Laura	Roma	18/02/1967
38	Palumbo Vincenzo	Pignataro Maggiore (CE)	22/10/1961
39	Pandozy Gianmarco	Terni	24/01/1976
40	Parente Nadia	Roma	15/09/1958
41	Parisella Rocco	Fondi (LT)	08/03/1960
42	Pasciuto Damiano	Formia (LT)	10/07/1963
43	Pasquini Luciano	Viterbo	13/10/1954
44	Petrianni Carlo	Sezze (LT)	08/01/1967
45	Piazza Giuseppe	Frosinone	27/10/1964
46	Ponzo Massimo	Zagarolo (RM)	12/12/1975
47	Rossi Giuliano	Cori (LT)	22/12/1979
48	Rotunno Rosanna	Nakuro (Kenia)	28/08/1959
49	Ruggeri Alessandra	Ronciglione (VT)	11/09/1971
50	Schiona Giorgia	Roma	18/08/1977
51	Squadrigli Luciana	Napoli	04/05/1975
52	Stoppa Andrea	Roma	30/12/1967
53	Valle Maria Grazia	Roma	06/05/1963
54	Varano Susanna Carmen	Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ)	12/07/1955

REGIONE LOMBARDIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Adessi Mari Grazia	Massafra (TA)	19/12/1968
2	Candiani Roberto	Milano	08/07/1961
3	Cannistrà Antonio	Milano	15/05/1973
4	Cardillo Marina	Milano	04/09/1945
5	Cecchetti Anna	Penna San Giovanni (MC)	02/01/1957
6	Cellamare Davide	Pavia	24/10/1968
7	Celletti Gerardo	Vizzolo Predabissi (MI)	07/12/1983
8	Celletti Gilberto	Foligno (PG)	10/05/1975
9	Colia Sabino	Adria (BA)	18/08/1953
10	Dal Maso Graziella	Lazise (VR)	25/05/1958
11	De Araujo Coelho Fernando Jorge	Lisbona	02/11/1951
12	De Cesari Stefania	Catanzaro	15/09/1975
13	Fedrigucci Maria Grazia	Milano	27/11/1965
14	Guiggi Camilla	Milano	29/07/1975
15	Inzaghi Lorenzo	Milano	11/09/1971
16	Lavarello Roberta	Genova	27/02/1959
17	Mariani Davide	Vigevano (PV)	08/06/1975
18	Palanti Piero	San Paolo	07/03/1968
19	Quarena Renzo	Vasto (CH)	10/08/1948
20	Radoccia Ida	Lanciano (CH)	11/02/1968
21	Ricci Nicola	Castelnuovo della Daunia (FG)	30/01/1956
22	Sala Maura	Lecco	04/05/1965
23	Santarelli Maria	Assisi (PG)	09/08/1947
24	Scutifero Pasquale	Casabona (KR)	11/12/1958

REGIONE MARCHE

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Angeletti Tiziana	Macerata	14/06/1962
2	Bianchini Fernando	Macerata	27/04/1943
3	D'Angelo Nina	Montalto Marche	24/11/1959
4	Germani Antonio	San Benedetto del Tronto (AP)	07/08/1962
5	Liberti Larvito	Montecarotto (AN)	13/12/1938
6	Paolucci Corrado	Pollenza (MC)	19/04/1947
7	Squadroni Raffaele	Civitanova Marche	23/10/1941
8	Vallorani Maria Placida	Colli del Tronto (AP)	11/10/1952
9	Vita Renato	Montegiorgio (AP)	13/06/1960
10	Zannotti Giuliano	Arcevia	22/09/1961
11	Zannotti Silvano	Arcevia	25/12/1955

REGIONE MOLISE

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Colantuono Giuseppe	Spinete (CB)	02/06/1949
2	Rettino Ferdinando	Mafalda (CB)	29/08/1939
3	Ricci Pardo	Larino (CB)	06/09/1955
4	Sparvieri Giannino	Spinete (CB)	02/06/1949

REGIONE PUGLIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Antonacci Vincenzo	Putignano (BA)	11/12/1972
2	Barletta Annunziata	Ceglie Messapica (BR)	22/04/1970
3	Capocefalo Matteo	Cerignola (FT)	10/09/1973
4	Castria Domenico	Castellaneta (TA)	28/02/1980
5	Cusmain Nicola	Andria (BA)	16/08/1980
6	D'Ambrosio Rosaria	Triggiano (BA)	24/03/1971
7	D'Apolito Emanuele	Pordenone	13/05/1982
8	D'Aries Lucia	Lucera (FG)	27/03/1984
9	Defilippis Antonia	Foggia	18/04/1958
10	Di Giorgio Erasmo	Foggia	24/11/1972
11	Di Leo Marco Pio	San Giovanni Rotondo (FG)	29/04/1988
12	Forleo Nicola	Castelluccio dei Sauri (FG)	01/11/1968
13	Giuliani Aldo	Bari	31/05/1979
14	Guarnieri Davide	Rutigliano (BA)	04/01/1962
15	Lastilla Teresa	Bari	06/04/1965
16	Liberio Domenica	Modugno (BA)	06/11/1960
17	Longo Francesca	Foggia	27/09/1961
18	Marinaccio Sara	Foggia	27/10/1983
19	Massa Raffaele	Napoli	25/04/1962
20	Milanese Antonio	Veglie (LE)	16/06/1949
21	Paradiso Annarita	Bernalda (MT)	17/12/1950
22	Pezzano Egidio	Foggia	21/03/1981
23	Rollo Antonio	Veglie (LE)	19/06/1945
24	Rollo Gloria	Copertino (LE)	21/10/1979
25	Rollo Sara	Copertino (LE)	29/03/1982
26	Scarciglia Vincenzo Fiore	Avetrana (TA)	29/01/1969
27	Siani Valentina Ludmilla	Foggia	20/07/1980
28	Stano Anna Maria	Avetrana (TA)	15/11/1970

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Aldrighetti Annalisa	Nave San Rocco (TN)	29/11/1942
2	Cretti Raffaello	Arco (TN)	25/02/1960
3	De Paoli Arrigo	Cles (TN)	20/06/1973
4	Michelotti Franco	Rovereto	19/06/1956
5	Zumiani Mario	Riva del Garda (TN)	21/03/1946

REGIONE TOSCANA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Agostini Andrea	Grosseto	24/10/1966
2	Armenti Antonio	Grumento Nova (PZ)	08/01/1970
3	Banchi Stefano	Città del Messico	22/06/1969
4	Bassetti Stefano	Campiglia Marittima (LI)	15/03/1970
5	Battiata Maria Antonietta	Reggio Calabria	25/01/1963
6	Bertagnin Bianca	Milano	22/12/1935
7	Borselli Davide	Fiesole (FI)	21/06/1981
8	Boschi Stefano	Siena	19/03/1961
9	Bunzel Karin	Bad Homburg	02/10/1956
10	Caprioli Alberto	Pisa	19/06/1943
11	Ceccarelli Lio	Piteglio (PT)	31/05/1946
12	Francalacci Fabrizio	Castagneto Carducci (LI)	20/04/1957
13	Gani Matteo	Rosignano Marittimo (LI)	26/08/1965
14	Gentile Silvio	Livorno	27/09/1977
15	Guarguaglini Stefano	Grosseto	27/09/1961
16	Kurzenhauser Wolfdieter Valter	Karlsruhe (Germania)	01/05/1944
17	Lavorini Stefano	Buggiano (PT)	17/09/1962
18	Lazzeri Paolo	Pistoia (PT)	03/10/1955
19	Mannozzi Federico	Cecina (LI)	16/03/1965
20	Mostardi Giovanni	Collesalvetti	02/06/1947
21	Mussato Stefano	Montebelluna (TV)	06/01/1960
22	Niccoli Elisa	Montecatini Terme (PT)	28/04/1975
23	Pacini Raffaello	Cecina (LI)	30/06/1981
24	Palmieri Roberta	Grosseto	24/03/1978
25	Pati Luigi	Pisa	03/11/1977
26	Pellegrino Vincenzo	Firenze	18/01/1987
27	Poggetti Maurizio	Cecina (LI)	06/12/1969
28	Raugei Donatella	Liegi	29/08/1957
29	Ronchi Luisiana	Pozzuolo Martesana (MI)	29/08/1959
30	Rondini Nico	Pistoia (PT)	27/09/1972
31	Spikic Aleksandra	Zagabria	20/03/1961
32	Volpi Giovanni	Firenze	02/01/1972
33	Weber Claudia Renate	Montevideo (Uruguai)	23/06/1962

REGIONE SARDEGNA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Delogu Baingio Antonio	Ittiri	09/07/1966
2	Delogu Leonardo	Ittiri	15/07/1962
3	Zanda Angelo	Desulo	17/04/1967
4	Zoccheddu Palmerio	Bauladu	02/02/1958

REGIONE SICILIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Bartucciotto Claudio	Motta Camastra	29/04/1964
2	Bontempo Antonio	Naso	04/08/1956
3	Cali Paola	Caltanissetta	16/08/1948
4	Celiberti Tiziana	Castrovillari	02/09/1968
5	Criscione Vincenzo	Ragusa	27/06/1965
6	Cucinotta Paola Anna	Catania	03/12/1963
7	Di Blasi Maria Giulia	Palermo	17/07/1959
8	Domianello Calogero	Capo D'Orlando	11/11/1978
9	Follari Patrizia	Palermo	22/11/1958
10	Fontana Ambrogio	Palermo	15/05/1976
11	Giummarra Maria	Ragusa	08/09/1969
12	Granata Tiziano	Messina	14/02/1978
13	Grasso Salvatore Giovanni	Offenbach (Germania)	02/07/1972
14	Licitra Giovanni	Vittoria	21/06/1965
15	Orlando Andrea	Palermo	04/01/1960
16	Palumbo Paolo Samuele	Caltanissetta	25/11/1966
17	Passalacqua Giusj	Ragusa	19/03/1976
18	Piraino Salvatore	Palermo	05/04/1973
19	Rollo Giorgio	Ragusa	23/12/1969
20	Romano Anna Lucia	Cosimo	01/05/1967
21	Ruffino Salvatore	Ispica	09/05/1953
22	Salamita Oriano Orazio	Barcellona P. di G.	16/05/1978
23	Scacco Antonio	Catania	05/02/1964
24	Silvestro Venera	Francavilla di Sicilia	25/09/1974
25	Spata Pietro	Anbervilliers (Francia)	03/12/1964
26	Vaneria Nicola	S.Agata Militello	18/11/1974

REGIONE UMBRIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Amantini Yuri	Foligno	08/02/1977
2	Antonini Loredana	Foligno	06/03/1983
3	Bartocci Massimiliano	Perugia	17/06/1970
4	Bartolomei Rita	Orvieto	30/05/1977
5	Caporali Silvia	Terni	11/12/1974
6	Fantaulli Giuseppe	Castel Ritaldi	23/08/1945
7	Luneia Roberto	Terni	06/11/1966
8	Marianbi Isabella	Orvieto	14/03/1973
9	Pannelli Giorgio	Macerata	14/10/1951
10	Paoletti Andrea	Norcia	18/11/1972
11	Pellerucci Antonio	Narni	08/11/1951
12	Renzini Silvia	Umbertide	02/02/1974
13	Silvestrini Maria Grazia	Umbertide	11/03/1974
14	Tomassini Luca	Marsciano	29/08/1979
15	Viti Sara	Spoleto	11/09/1983
16	Zannoni Riccardo	Terni	01/12/1979

REGIONE VENETO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Bonamini Giancarlo	Tregnago (VR)	22/10/1970
2	Bonvicini Giovanni	Novafeltria (PU)	31/08/1946
3	Donazzan Attilio	Pove del Grappa (VI)	07/03/1951
4	Francescon Adriano	Castagnaro (VR)	18/06/1950
5	Gambin Enzo	Albaredo d'Adige (VR)	25/07/1952
6	Giagulli Poalo	Verona	14/08/1973
7	Girlanda Alessandra	Verona	18/01/1982
8	Gugole Antonio	Colognola ai Colli (VR)	08/08/1953
9	Mazur Iana	Slobozia (Moldavia)	15/12/1969
10	Nestasio Luca	Noventa Vicentina (VI)	24/05/1977
11	Parisi Livio	Riva del Garda	29/06/1950
12	Peroni Ennio	Verona	10/03/1961
13	Reginato Paolo	Bassano del Grappa (VI)	31/07/1964
14	Ruaro Pietro Germano	Schio (VI)	16/04/1954
15	Salvagno Daniele	Verona	01/05/1970
16	Salvagno Paola Maria	Grezzana (VR)	08/08/1964
17	Solfa Sergio	Mezzane di Sotto (VR)	06/01/1951
18	Tosi Zeno	Verona	23/06/1965
19	Trevisan Damiano	Thiene (VI)	13/04/1963
20	Volani Antonio	Negrar (VR)	05/09/1974
21	Ziviani Sonia	Tregnago (VR)	02/09/1971
22	Zonta Giovanni	Pove del Grappa (VI)	06/09/1943

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	D'Angelo Carla	Rive D'Arcano (UD)	13/06/1953
2	Della Vedova Bruno	Rive D'Arcano (UD)	24/09/1951
3	Di Giacomo Saverio	Gorizia	17/01/1963
4	Diacoli Franco	Cividale del Friuli (UD)	26/12/1953
5	Gigante Alido	Pocenia (UD)	20/08/1956
6	Marussig Fabio	Gorizia	20/03/1970
7	Modunuti Sergio	Remanzacco (UD)	08/02/1946
8	Paronitti Caterina	Osoppo (UD)	21/01/1951
9	Podversic Bogdan	Gorizia	14/02/1980
10	Riggi Natascia	Trieste	22/09/1978
11	Volpetti Federico	Udine	12/08/1955

09A04196

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 marzo 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori compartimentali;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 2178 del 18 marzo 2009, con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che alle ore 8,17 del 16 marzo 2009 si è verificato un guasto che ha comportato il fermo totale dei sistemi informatici e la conseguente chiusura al pubblico dei Servizi catastali nelle giornate del 16 e 17 marzo 2009;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente della regione Puglia, che in data 20 marzo 2009 con nota prot. n. 424/09 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi nelle giornate del 16 e 17 marzo 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 marzo 2009

Il direttore regionale: MELE

09A04175

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2009.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione e aggiornamento professionale della classe medica sulla malattia celiaca. (Rep. atti n. 46/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 marzo 2009:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», che all'art. 2, comma 3, definisce una serie di interventi mirati al raggiungimento di vari obiettivi tra i quali quelli di effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme, di migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci e di provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario;

Vista la nota in data 18 aprile 2007, con la quale il Ministero della salute ha inviato una prima versione della proposta di intesa in oggetto, la quale è volta a definire, in coerenza con le disposizioni contenute nella predetta legge n. 123/2005, le modalità essenziali per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento e formazione continua della classe medica in materia di malattia celiaca;

Vista la lettera in data 21 novembre 2007, con la quale il Ministero della salute, a seguito delle riunioni tecniche svoltesi nei giorni 11 giugno 2007 e 11 settembre 2007, ha inviato una nuova stesura della proposta di intesa di cui trattasi;

Considerato che la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, con lettera in data 29 novembre 2007, ha rappresentato la necessità di condurre ulteriori approfondimenti al riguardo, riservandosi di comunicarne successivamente gli esiti;

Vista la lettera del 5 febbraio 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato una ulteriore stesura della bozza di intesa in parola che, in data 6 febbraio, è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Considerato che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 26 febbraio 2009, ha inviato una nuova versione della proposta di intesa indicata in oggetto, contenente alcune modifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 5 marzo 2009, le Regioni e le Province autonome hanno proposto ulteriori modifiche alla predetta versione dello schema di intesa in parola, che i rappresentanti delle amministrazioni centrali hanno ritenuto accoglibili;

Vista la definitiva stesura di detto schema, pervenuta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con lettera del 9 marzo 2009, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni e Province autonome nel corso della citata riunione tecnica del 5 marzo 2009;

Vista la nota in data 9 marzo 2009 con la quale tale definitiva stesura dello schema in parola è stata di diramata alle Regioni e Province autonome;

Vista la lettera in data 11 marzo 2009 con la quale, sulla predetta definitiva stesura, la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce intesa

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

premesso che:

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 123/2005, indicano alle ASL interventi operativi ai fini della diagnosi precoce della celiachia e della prevenzione delle complicanze, secondo criteri e metodologie stabiliti in armonia con le normative e le disposizioni regionali;

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevedono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione, programmi dedicati alla formazione e all'aggiornamento della classe medica sulla malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è assunto l'impegno di promuovere l'inserimento obbligatorio della materia negli ECM nazionali;

la presente Intesa può costituire un utile elemento per le Regioni nell'ambito delle rispettive competenze e programmazioni;

Si conviene:

Art. 1.

Attività

1. Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono parte attiva nel favorire e promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe medica al fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze.

Art. 2.

Destinatari della formazione

1. I destinatari della formazione sono:

medici del S.S.N.: pediatri di libera scelta, medici di medicina generale.

Art. 3.

Modalità di aggiornamento e formazione continua

1. Il prodotto formativo viene definito nei contenuti e nella tipologia dal comitato paritetico di cui all'art. 4.

2. I crediti formativi sono attribuiti in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC).

Art. 4.

Attività di coordinamento

1. È istituito un Comitato paritetico composto da:

a) tre rappresentanti del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, tra cui il direttore dell'ufficio nutrizione;

b) tre rappresentanti della Commissione nazionale per la formazione continua, tra cui un funzionario della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie e il Responsabile amministrativo-gestionale della Commissione stessa;

c) sei rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comitato paritetico:

definisce gli obiettivi in coerenza con le finalità indicate all'art. 1;

concorda il programma di formazione standard a livello nazionale da realizzarsi anche attraverso interventi formativi a distanza (FAD);

assicura il monitoraggio delle attività formative realizzate, fornendo adeguata informazione semestrale sull'esito delle stesse;

definisce gli indicatori «attesi» (outcome) in relazione all'incremento della diagnosi precoce della malattia celiaca dell'adulto e del bambino.

Ai componenti del comitato paritetico non spettano compensi per l'attività svolta nell'ambito dello stesso comitato. Alle spese di funzionamento del comitato si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione presso la quale viene istituito, con esclusione del trattamento dei missione eventualmente spettante ai componenti, che rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza degli stessi.

Art. 5.

Articolazione dei contenuti formativi

1. Il programma di formazione concordato nelle modalità di cui all'art. 4 privilegia, tra gli argomenti da trattare, quelli di seguito indicati:

elementi di epidemiologia;

elementi di genetica;

eziologia e fisiopatologia della malattia celiaca;

quadri clinici e malattie associate in età pediatrica e nell'adulto;

approccio diagnostico razionale e screening dei familiari;

follow-up e complicanze della malattia celiaca;

problemi legati alla dieta senza glutine;

problemi legati al rapporto medico-paziente nell'ambito della patologia cronica;

registro nazionale delle complicanze della malattia celiaca.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione di quanto previsto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 25 marzo 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

09A04198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dello statuto del Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (CILEA), in Milano.

Con decreto ministeriale 30 marzo 2009 è stato modificato l'art. 16 dello statuto del Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (CILEA) con sede in Milano.

09A04161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino»;

Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il rappresentante della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli del disciplinare di produzione come specificato in allegato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ESINO»

All'art. 2, comma 2, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» è sostituita con «Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche»;

All'art. 2, comma 3, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» è sostituita con «Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Marche»;

All'art. 4, comma 4, dopo «È consentita l'irrigazione di soccorso, » eliminare la dicitura «prima dell'invaiatura per non più di due interventi per il periodo primaverile-estivo.»

All'art. 4 eliminare i commi 9 e 10: «Pertanto la resa ettaro/ettolitro di vino sarà per l'Esino biando di 105 ettolitri e per l'Esino rosso di 98 ettolitri. La resa media per ceppo sarà di kg 6,8 per l'Esino bianco e kg 6,3 per l'Esino rosso».

All'art. 5 dopo l'ultimo comma inserire la frase «È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».

All'art. 6 le diciture «gradazione alcolica complessiva minima», «estratto secco netto minimo» e «per mille» sono sostituite rispettivamente con «titolo alcolometrico volumico totale minimo», «estratto non riduttore minimo» e «g/l».

Eliminare l'ultimo capoverso «presenza di almeno il 30% di vino ottenuto dalla macerazione carbonica delle uve.».

Dopo l'ultimo comma inserire i seguenti commi: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.».

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.».

All'art. 7 inserire l'articolo 8 - Confezionamento: «È vietato l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.».

09A04172

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lucen»

Estratto determinazione n. 1105 del 2 aprile 2009

Specialità medicinale: LUCEN.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.A., Via Lungo l'Ema 7 - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Confezione:

10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale 28 bustine PET/AL/LDPE;

A.I.C. n. 035367554/M (in base 10), 11RBN2 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato gastroresistente per sospensione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: 10 mg di esomeprazolo (come magnesio triidrato);

eccipienti:

granuli di esomeprazolo: glicerolo monostearato 40-55, idrossipropil cellulosa, ipromellosa, magnesio stearato, acido metacrilico etile acrilato copolimero (1:1) dispersione al 30%, polisorbato 80, saccarosio sfere (saccarosio e amido di mais), talco, trietil citrato.

Granuli inerti: acido citrico anidro (per la regolazione del pH), crospovidone, glucosio, idrossipropil cellulosa, ferro ossido giallo (E 172), gomma xantana.

Produttore: AstraZeneca AB Gartunavagen SE-151 85 Södertälje Sweden.

Indicazioni terapeutiche: Lucen sospensione orale è principalmente indicato per il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) nei bambini da 1 a 11 anni di età.

Malattia da reflusso gastroeosfageo (MRGE):

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva dimostrata endoscopicamente;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

Lucen sospensione orale può essere usato anche nei pazienti che hanno difficoltà a deglutire le compresse gastroresistenti di Lucen in dispersione. Per le indicazioni nei pazienti dai 12 anni di età si rimanda al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Lucen compresse gastroresistenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale 28 bustine PET/AL/LDPE;

A.I.C. n. 035367554/M (in base 10), 11RBN2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 1-48;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,74 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,67 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lucen è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04233

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Actavis Ptc»

Estratto determinazione n. 1107 del 2 aprile 2009

Medicinale: FINASTERIDE ACTAVIS PTC.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC ehf - Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður (Islanda).

Confezioni:

1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 038783015/M (in base 10), 14ZL17 (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 038783027/M (in base 10), 14ZL1M (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038783039/M (in base 10), 14ZL1Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 1 mg di finasteride;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, lauril macrogol gliceride, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa 6 cps, titanio diossido (E 171), ferro ossido giallo E 172, ferro ossido rosso E 172, macrogol 6000.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Actavis hf - Reykjavikurvegur 78 IS 220 Hafnarfjörður (Islanda);

Actavis hf karsnesbraudt 108, PO BOX 420 200 Kopavogur (Islanda).

Indicazioni terapeutiche: la finasteride è indicata per il trattamento degli stati precoci di alopecia negli uomini.

L'uso della finasteride non è indicato nelle donne o nei bambini e negli adolescenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 038783015/M (in base 10), 14ZL17 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 038783027/M (in base 10), 14ZL1M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038783039/M (in base 10), 14ZL1Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Finasteride Actavis PTC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04237

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexium»

Estratto determinazione n. 1108 del 2 aprile 2009

Specialità medicinale: NEXIUM.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.A. - Palazzo Volta, Via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Confezione:

10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale 28 bustine PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 034972556/M (in base 10), 11C8WD (in base 32).

Forma farmaceutica: Granulato gastroresistente per sospensione orale, in bustina.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: 10 mg di esomeprazolo (come magnesio triidrato).

eccipienti:

Granuli di esomeprazolo: glicerolo monostearato 40-55; idrossipropil cellulosa; ipromellosa; magnesio stearato; acido metacrilico etile acrilato copolimero (1:1) dispersione al 30%; polisorbato 80; saccarosio sfere (saccarosio e amido di mais); talco; trietil citrato.

Granuli inerti: acido citrico anidro (per la regolazione del pH); crospovidone; glucosio; idrossipropil cellulosa; ferro ossido giallo (E172); gomma Xantana.

Produzione: AstraZeneca AB Gartunavagen SE-151 85 Södertälje Svezia.

Indicazioni terapeutiche: Nexium sospensione orale è principalmente indicato per il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) nei bambini da 1 a 11 anni di età.

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE):

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva dimostrata endoscopicamente;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

Nexium sospensione orale, può essere usato anche nei pazienti che hanno difficoltà a deglutire le compresse gastroresistenti disperdibili di Nexium. Per le indicazioni nei pazienti dai 12 anni di età si rimanda al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Nexium compresse gastroresistenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale 28 bustine PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 034972556/M (in base 10), 11C8WD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» - Nota 1-48;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,67.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Nexium è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04235

Annullamento del provvedimento relativo al medicinale «Myrialen»

Il provvedimento di Variazione di tipo IA.1 – N1A/09/131 «Modifica del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio» relativo al medicinale per uso umano MYRIALEN, titolare A.I.C. VI.REL Pharma S.r.l. - codice fiscale n. 07376270018, codici confezione: «300 mg capsule rigide» 60 capsule - A.I.C. n. 034648016 (sospesa); «300 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 034648028 (sospesa) - modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., secondo i termini previsti dalla determina AIFA del 4 novembre 2008, art. 1 e segg. - pubblicato dalla ditta in data 17 marzo 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 31, è annullato ai sensi dell'art. 4 della determina AIFA del 4 novembre 2008, per la mancata presentazione, in formato originale, del certificato della camera di commercio e del verbale di assemblea, non avendo, quelli allegati, valore legale.

09A04236

Comunicato di rettifica concernente «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "ISMO"».

Nella parte del comunicato concernente «Estratto determinazione AIC/N/V n. 2572 del 1° dicembre 2008», relativa al medicinale «ISMO», pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 24 dicembre 2008, a pag. 19:

prima del paragrafo «I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta», inserire relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025764010 - «20 mg compresse» 50 compresse.

09A04234

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Costituzione del nuovo Ufficio del garante del contribuente per l'Emilia-Romagna

Si comunica che, con decreto presidenziale n. 2/2009/Pres. del 26 marzo 2009, è stato costituito il nuovo Ufficio del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Il testo del relativo decreto è consultabile sul sito del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria: www.giustizia-tributaria.it

09A04173

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-088) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.